REGOLAMENTO (CEE) N. 2223/85 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1985

che stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee riguardanti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 18,

visto il regolamento (CEE) n. 1320/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure temporanee relative all'aiuto alla produzione concesso per i prodotti trasformati a base di pomodoro [3], in particolare l'articolo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85, il quantitativo di pomodori freschi destinato alla fabbricazione di prodotti trasformati a base di pomodoro per i quali può essere concesso l'aiuto alla produzione è ripartito tra le imprese di trasformazione proporzionalmente ai quantitativi prodotti da ogni impresa durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 o 1984/1985, a seconda del periodo in cui dette imprese hanno iniziato la loro attività ; che le imprese che intendono beneficiare dell'aiuto alla produzione per la campagna 1985/1986 devono adempiere alle condizioni previste all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84 della Commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [4], modificato dal regolamento (CEE) n. 1455/85 [5] ; che le imprese in attività durante la campagna 1982/1983 o 1984/1985 possono aver cambiato proprietario o aver subito altre trasformazioni ; che occorre che le imprese in causa comunichino alle autorità competenti le cifre relative alla loro produzione ; che è opportuno che le imprese che iniziano la loro attività durante la campagna di commercializzazione 1985/1986 comunichino alle autorità competenti i dati relativi alla loro capacità di produzione ;

considerando che le autorità competenti attribuiscono a ciascuna impresa di trasformazione il quantitativo di pomodori freschi necessario per la fabbricazione dei prodotti finiti aventi diritto all'aiuto alla produzione ; che è opportuno che l'attribuzione sia effettuata sulla base dei dati comunicati dalle imprese e delle domande di aiuto presentate nel corso della campagna di commercializzazione interessata ; che, nel caso in cui sussistano dubbi circa l'accuratezza dei dati comunicati, è opportuno che le autorità competenti siano autorizzate a differire l'attribuzione sino a che i dubbi non siano stati risolti ;

considerando che, come risultato dell'attribuzione di quantitativi specifici alle singole imprese, l'aiuto alla produzione viene corrisposto per un quantitativo non superiore al quantitativo limite ; che è opportuno che tale risultato venga conseguito anche nel caso in cui il quantitativo attribuito venga trasferito da un'impresa a un'altra ; che tale possibilità offre alle imprese un certo grado di flessibilità ; che le autorità competenti sono autorizzate a concedere il trasferimento del diritto ad un'attribuzione, allorquando non si producono incidenze negative per il sistema di aiuti alla produzione ;

considerando che, per i concentrati di pomodori, è applicabile una sola aliquota dell'aiuto ; che, per i pomodori interi pelati in conserva e per gli altri prodotti a base di pomodoro, le aliquote applicabili sono due o più ; che, qualora un'impresa trasformi in questi ultimi prodotti un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello ad essa attribuito, è opportuno che l'aiuto alla produzione venga ridotto, per ciascun prodotto, proporzionalmente alla misura in cui il quantitativo attribuito è stato superato ;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1320/85, le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono sospese quando, in uno stato membro, un accordo interprofessionale o un'altra misura nazionale limita la produzione a quantitativi specifici ; che, ai fini dell'applicazione uniforme di tale articolo, è opportuno disporre che le misure nazionali contengano disposizioni atte a garantire che l'attribuzione dei quantitativi venga effettuata, per quanto possibile, secondo gli stessi criteri seguiti negli altri stati membri ; che, per lo stesso motivo, è opportuno che anche le altre disposizioni di un accordo interprofessionale o altra misura nazionale siano per quanto possibile identiche a quelle applicabili negli altri stati membri ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
[3] GU n. L 137 del 27. 5. 1985, pag. 41.
[4] GU n. L 152 dell'8. 6. 1984, pag. 16.
[5] GU n. L 144 dell'1. 6. 1985, pag. 69.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione delle misure temporanee concernenti l'aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodoro di cui al regolamento (CEE) n. 1320/85.

TITOLO I

Imprese di trasformazione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85

Articolo 2

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle imprese di trasformazione che intendono beneficiare dell'aiuto alla produzione previsto all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85.

2. La ripartizione dei quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1320/85 viene effettuata tra le imprese di trasformazione :

a) che hanno soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1599/84, e
b) hanno presentato domande di aiuti alla produzione per la campagna di commercializzazione 1982/83 o 1984/85, o
c) che iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1985/86.

Eventuali cambiamenti di proprietà durante il periodo compreso tra l'anno di produzione in causa, di cui alla lettera b), e la data d'attribuzione non vengono presi in considerazione.

Articolo 3

1. Le imprese di trasformazione che hanno trasformato pomodori durante la campagna di commercializzazione 1982/1983 comunicano alle autorità competenti :

a) il quantitativo di pomodori freschi utilizzato nel corso di tale campagna,
b) il quantitativo di prodotti trasformati ottenuto dal quantitativo di cui alla lettera a) e per il quale è stato concesso l'aiuto alla produzione.

I prodotti trasformati sono suddivisi secondo le seguenti categorie :

— concentrato di pomodoro, convertito in concentrato, avente un tenore di estratto secco uguale o superiore a 28 % ma inferiore a 30 % ;
— pomodori interi pelati in conserva ;
— altri prodotti a base di pomodori.

Il quantitativo di pomodori freschi impiegato è suddiviso con riferimento a ciascun gruppo di prodotti trasformati ottenuti.

2. Le imprese di trasformazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 1, che hanno trasformato pomodori durante la campagna di commercializzazione 1984/85 comunicano alle autorità competenti :

a) il quantitativo di pomodori freschi utilizzato nel corso di tale campagna,
b) il quantitativo di prodotti trasformati ottenuto dal quantitativo di cui alla lettera a) e per il quale è stato concesso l'aiuto alla produzione.

I prodotti trasformati sono suddivisi come indicato al paragrafo 1.

3. Le imprese di trasformazione che iniziano la loro attività nel corso della campagna di commercializzazione 1985/1986 comunicano alle autorità competenti i dati riguardanti la propria capacità di produzione, indicando il quantitativo di prodotti freschi che può essere trasformato e il quantitativo di prodotti trasformati che hanno programmato di produrre. I prodotti sono suddivisi come indicato al paragrafo 1.

4. Se le autorità competenti di uno stato membro sono già in possesso di tutti i particolari necessari ai fini dell'attribuzione di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1320/85, segnatamente informazioni attinenti ad eventuali cambiamenti di proprietà, possono decidere che le informazioni particolari specificate nei paragrafi 1 e 2 non siano comunicate.

5. Gli stati membri possono disporre che le comunicazioni di cui al presente articolo rechino ulteriori informazioni ove lo ritengano necessario per garantire che i quantitativi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85 siano ripartiti equamente tra gli stabilimenti di trasformazione.

Articolo 4

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 3 devono pervenire alle autorità competenti entro e non oltre il 1° settembre 1985.

2. In casi eccezionali e debitamente motivati, gli stati membri possono accettare comunicazioni dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 1 ove ciò non comporti il superamento dei quantitativi fissati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1320/85.

Articolo 5

1. Sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 3 e delle domande di aiuto alla produzione per le campagne di commercializzazione 1982/1983 e 1984/1985, le autorità competenti attribuiscono un quantitativo specifico di pomodori freschi a ciascuna impresa di trasformazione. Nell'ambito di tale quantitativo, sono precisati separatemente i quantitativi di pomodori destinati rispettivamente alla produzione di :

— concentrati di pomodoro,
— pomodori pelati interi in conserva,
— altri prodotti a base di pomodori.

2. Qualora vi sia il sospetto di irregolarità e sia stata avviata un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto, le autorità competenti possono rifiutare di attribuire il quantitativo oggetto di contestazione sino a che la controversia non sia stata composta.

3. Gli stati membri, quando ciò possa effettuarsi senza conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione, possono autorizzare il trasferimento dei diritti derivanti dall'attribuzione di cui al paragrafo 1 ad un'altra impresa di trasformazione che svolga la propria attività nello stesso stato membro, segnatamente in casi di fusione. Tale trasferimento è autorizzato soltanto se è stato richiesta prima del pagamento dell'aiuto alla produzione per il quantitativo da trasferire.

4. Uno stato membro, qualora accerti che il quantitativo totale attribuito alle imprese di trasformazione non è stato interamente utilizzato nel corso di una determinata campagna di commercializzazione, può decidere di ripartire il quantitativo residuo tra le imprese che hanno impiegato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello loro attribuito. Tali ripartizioni sono valide soltanto per la campagna di commercializzazione interessata e, per ciascuna impresa di trasformazione, sono proporzionali alla misura in cui il quantitativo di pomodori freschi utilizzato per la fabbricazione il ciascuno dei gruppi di prodotti di cui al paragrafo 1 ha superato il quantitativo attribuito all'impresa. Per « quantitativo di pomodori freschi utilizzato » s'intende il quantitativo di pomodori freschi impiegato per la fabbricazione di prodotti finiti per i quali si sarebbe potuto ottenere l'aiuto alla produzione qualora non fossero state prescritte limitazione quantitative.

Articolo 6

Se un'impresa di trasformazione ha utilizzato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello ad essa attribuito per la fabbricazione di :

— pomodori interi pelati in conserva, o

— altri prodotti a base di pomodori, di cui all'articolo 5, paragrafo 1,

l'aiuto alla produzione viene ridotto, per ciascun gruppo di prodotti, proporzionalmente alla misura in cui il quantitativo totale di pomodori freschi utilizzato ha superato il quantitativo attribuito all'impresa per la fabbricazione dei prodotti appartenenti a quel gruppo.

Articolo 7

Le imprese di trasformazione che intendono destinare alla produzione di concentrati di pomodoro o di altri prodotti a base di pomodoro i pomodori freschi loro attribuiti per essere trasformati in pomodori interi pelati in conserva, ne fanno richiesta entro e non oltre la data di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1599/84.

Articolo 8

1. Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 4, lettera e), del regolamento (CEE) n. 1599/84 e prima della data indicata in detto articolo, le imprese di trasformazione comunicano all'organismo designato :

a) il quantitativo di pomodori freschi acquistato o di cui si prevede l'aquisto durante la campagna di commercializzazione in corso e impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione in prodotti finiti per i quali non è chiesto o non verrà chiesto alcun aiuto. Tale quantitativo è suddiviso secondo i prodotti finiti da ottenere ;

b) il quantitativo di prodotti finiti ottenuti o che si stima verranno ottenuti dal quantitativo di cui alla lettera a), suddiviso come indicato all'articolo 4, lettera e), ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1599/84.

2. Oltre ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1599/84, la domanda di aiuto è corredata di una dichiarazione nella quale l'impresa di trasformazione attesta :

a) il peso netto dei prodotti finiti ottenuti durante la campagna di commercializzazione in corso, che non beneficiano di alcun aiuto. I prodotti sono suddivisi analogamente ai prodotti che hanno diritto all'aiuto ;

b) il peso netto della materia prima impiegata per la produzione di ciascuno dei prodotti finiti di cui alla lettera a).

TITOLO II

Imprese di trasformazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1320/85

Articolo 9

Le disposizioni del presente titolo si applicano negli stati membri in cui le misure previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1320/85 sono sospese.

Articolo 10

1. L'accordo interprofessionale o le misure nazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1320/85 dispongono che :

a) un quantitativo specifico di pomodori freschi viene riservato alle imprese di trasformazione che hanno iniziato l'attività durante la campagna di commercializzazione 1983/1984 o 1984/1985 ovvero che inizieranno l'attività durante la campagna 1985/1986 ;

b) entro il limite del 20 %, il quantitativo totale di pomodori freschi attribuito per la produzione di pomodori interi pelati in conserva può essere trasferito al quantitativo attribuito per la produzione di concentrato di pomodoro o di altri prodotti a base di pomodoro ;

c) le imprese di trasformazione che iniziano l'attività durante le campagne di commercializzazione 1986/1987 e 1987/1988 non beneficiano dell'aiuto alla produzione.

2. L'accordo interprofessionale prevede, tra l'altro, la ripartizione del quantitativo tra le imprese di trasformazione e i criteri fissati per stabilire tali quantità.

3. Una misura nazionale dispone altresí che :

a) la ripartizione dei quantitativi tra le imprese di trasformazione viene effettuata conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1320/85, per le imprese in attività nel corso della campagna di commercializzazione 1982/1983 ;

b) le autorità competenti, quando ciò possa effettuarsi senza conseguenze sfavorevoli per il regime di aiuti alla produzione, possono autorizzare il trasferimento dei diritti derivanti dall'attribuzione di cui al paragrafo 1 ad un'altra impresa di trasformazione che svolga la propria attività nello stesso stato membro, segnatamente in caso di fusione. Tale trasferimento è autorizzato soltanto se è stato richiesto prima del pagamento dell'aiuto alla produzione per il quantitativo da trasferire.

4. Il quantitativo di pomodori freschi assegnato in conformità del paragrafo 1 è suddiviso secondo i prodotti destinati ad essere trasformati in :

— concentrati di pomodoro,

— pomodori pelati interi in conserva,

— altri prodotti a base di pomodoro.

5. Gli accordi interprofessionali di cui al paragrafo 1 sono validi per una o più campagne intere di commercializzazione e, prima di entrare in vigore, devono essere approvati dallo stato membro interessato.

6. Gli stati membri che abbiano approvato un accordo interprofessionale o adottato le misure nazionali di cui al presente articolo ne informano la Commissione precisando il periodo di applicazione.

Articolo 11

1. Fatte salve eventuali sanzioni previste dagli stati membri, le imprese di trasformazione che hanno utilizzato un quantitativo di pomodori freschi superiore a quello loro attribuito a norma dell'articolo 10, non beneficiano dell'aiuto alla produzione per il quantitativo di prodotti finiti ottenuto dal quantiativo di pomodori freschi eccedente il quantitativo attribuito.

Ai fini del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 12

1. Ai fini della determinazione della riduzione dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1320/85, i prodotti finiti sono suddivisi secondo le seguenti categorie :

— concentrato di pomodoro,

— pomodori interi pelati in conserva,

— altri prodotti a base di pomodori,

e la riduzione da effettuare per ciascun gruppo di prodotti è determinata per tutte le imprese di trasformazione di uno stato membro, proporzionalmente al quantitativo di pomodori freschi di cui il quantitativo attribuito da ciascuno stato membro è stato aumentato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1320/85.

2. Qualora uno stato membro accerti che il quantitativo totale attribuito alle sue imprese di trasformazione non sia stato interamente utilizzato, nella campagna di commercializzazione in corso, per la fabbricazione di prodotti che danno diritto all'aiuto, il volume della riduzione dell'aiuto alla produzione, di cui al paragrafo 1, viene modificato dallo stato membro in causa tenedo conto del quantitativo di pomodori freschi effettivamente trasformato anziché del quantitativo di cui al paragrafo 1.

TITOLO III

Comunicazioni alla Commissione

Articolo 13

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1599/84, gli stati membri comunicano alla Commissione :

a) entro e non oltre il 1° aprile di ogni anno :

i) il quantitativo totale, espresso in peso netto, dei prodotti finiti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a). I prodotti sono suddivisi come indicato all'articolo 19, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1599/84 ;

ii) il quantitativo totale di materia prima impiegato per la produzione di ciascuno dei gruppi di prodotti finiti di cui al punto i) ;

iii) il quantitativo di prodotti freschi e di prodotti finiti eventualmente impiegato o prodotto in contravvenzione del disposto del titolo II ;

b) entro e non oltre il 16 novembre di ogni anno:

i) il quantitativo totale di prodotti freschi di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a) impiegato o destinato ad essere impiegato per la trasformazione. I prodotti sono suddivisi secondo i prodotti finiti da ottenere;

ii) la produzione stimata di prodotti finiti, espressa in peso netto, da ottenere dal quantitativo di cui al punto i). I prodotti sono suddivisi come indicato all'articolo 19, lettera f), punto ii), del regolamento (CEE) n. 1599/84.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente